

L'art. 7 comma ottavo, della legge 5 giugno 2003 n° 131 disciplina le funzioni della Corte dei Conti in materia di pareri e consulenze alla pubblica amministrazione, attività questa sovente così preziosa e determinante per una corretta gestione degli enti. In proposito è stato precisato, in più occasioni, che la suddetta norma, il cui contenuto risulta ancora poco approfondito sia dalla giurisprudenza contabile che dalla dottrina, consente alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali di rivolgere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti due diverse tipologie di richieste (delibera n. 9, in data 12 marzo 2007).

Da un lato, possono domandare l'intervento della magistratura contabile al fine di ottenere forme di "*collaborazione*", non specificate dalla legge, dirette ad assicurare la regolare gestione finanziaria dell'ente ovvero l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Dall'altro possono richiedere "*pareri*" in materia di contabilità pubblica. La funzione consultiva, che nei primi anni di applicazione della legge è stata la principale forma di collaborazione attivata dalle amministrazioni locali, non esaurisce quindi la possibilità di intervento delle Sezioni regionali della Corte dei conti, in seguito a specifiche richieste degli enti territoriali.

Anzi, in base alla formulazione della norma non sembrerebbe neppure essere la principale forma di collaborazione, poiché nella prima parte del comma ottavo dell'art. 7 è chiaramente specificato che gli enti territoriali possono domandare alle Sezioni regionali della magistratura contabile "*ulteriori forme di collaborazione*", con l'unico limite della finalizzazione alla regolare gestione finanziaria dell'ente e dello svolgimento dell'azione amministrativa secondo i parametri dell'efficienza e dell'efficacia. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo sulle tematiche sulle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno. Alla luce delle esposte considerazioni si esprime in proposito la Sezione di Controllo per la Lombardia con delibera LOMBARDIA/803/2010/PAR adunanza del 2 luglio 2010 in tema di legittimazione soggettiva ed

oggettiva degli enti ad attivare le forme di collaborazione. Una possibilità di collaborazione di “alto contenuto” che non va dimenticata dai Comuni. **Pino Terracciano**